

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4402 del 10/08/2026
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 27 E 31 - SAAB SOCIETÀ AGRICOLA ALLEVAMENTO BESTIAME S.S. - RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DALLE FALDE SOTTERRANEE, AD USO ZOOTECNICO, IN COMUNE DI NOVELLARA (RE), VIA BOSCHI, 58. PROC REPPA5565 - SINADOC 34766/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4603 del 10/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 27 E 31 - SAAB SOCIETÀ AGRICOLA ALLEVAMENTO BESTIAME S.S. - RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DALLE FALDE SOTTERRANEE, AD USO ZOOTECNICO, IN COMUNE DI NOVELLARA (RE), VIA BOSCHI, 58. PROC REPPA5565 - SINADOC 34766/2025.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006(Norme in materia ambientale);
- il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005;
- la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni;
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;
- la DET-2026-491 del 30/06/2026 Area Demanio Idrico. Approvazione dell'Assetto organizzativo dell'Area Demanio idrico a seguito della revisione degli incarichi di funzione disposta con D.D.G. n. 65/2026. Conferimento incarichi di funzione "Sezione regionale - Settore Aree e coordinamento relativi Poli specialistici" e "Sezione regionale - Settore Acque e coordinamento relativi Poli specialistici".

PRESO ATTO:

- che con Determina n° 1680 del 13/02/2006 del Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti del Po di Reggio Emilia, veniva riconosciuta la concessione preferenziale (proc. 3402 a-b) a SAAB Società Agricola Allevamento Bestiame

s.s., C.F./Partita IVA 00150890200, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n° 2 pozzi, ad uso zootecnico, situato in Comune di Novellara (RE), via Boschi, 58, con scadenza fissata al 31/12/2005, (successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007) su terreno di proprietà del richiedente censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune, al Foglio n. 41, mappale n. 15 con le caratteristiche di seguito descritte:

- portata massima di esercizio pari a l/s 1,0;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 5.700;
- della domanda acquisita al protocollo della Regione Emilia Romagna n.1059796 del 01/12/2006 con cui il Legale Rappresentante di SAAB Società Agricola Allevamento Bestiame s.s., C.F./Partita IVA 00150890200, ha chiesto il rinnovo della sopra concessione ai sensi dell'art. 27 del r.r. 41/2001;
- della domanda acquisita al protocollo di ARPAE n. 22550 del 08/01/2026 con cui il Legale Rappresentante di SAAB Società Agricola Allevamento Bestiame s.s., C.F./Partita IVA 00150890200, ha chiesto la variante sostanziale (aumento della portata e del volume annuo di prelievo a 24.355) della concessione, con sostituzione del pozzo 3402/a e tombamento del pozzo 3402/b, ai sensi dell'art. 31 del r.r. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 167 del 01/07/2026 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 27 comma 8) del r.r. 41/2001, l'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica individuata (igienico e assimilati), per la definizione del canone, rientra nella tipologia di cui alla lett. f) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08 e n. 1985/2011;

- SAAB Società Agricola Allevamento Bestiame s.s. ha inoltrato a quest'Area, la relazione finale sull'esito del tombamento dei pozzi dismessi che attesta l'ottemperanza di quanto indicato dall'art. 35 comma 2 del R.R. 41/01;

CONSIDERATO

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del suddetto "Metodo ERA" della "Direttiva Derivazioni";
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per SAAB Società Agricola Allevamento Bestiame s.s., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 24/03/2026;
- in data 24/03/2026, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 nell'informativa e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO, INOLTRE

- che, in considerazione dei criteri indicati nella DGR 1195/16 “Direttiva Concernente i Criteri di Valutazione delle Derivazioni di Acqua Pubblica” e del numero di capi allevati, il volume richiesto è da ritenersi eccessivo;
- che pertanto, per tale destinazione d’uso, quale volume totale annuo, è stato ritenuto congruo il valore di m³ 24.055;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l’anno 2026 e per le annualità precedenti;
- ha costituito la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il titolare dell’Incarico di funzione “Sezione territoriale Ovest - Polo Specialistico Acque usi non agricoli”, Area Demanio Idrico - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica REPPA5565;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1 di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, a SAAB Società Agricola Allevamento Bestiame s.s., C.F./Partita IVA 00150890200, il rinnovo e la variante sostanziale della concessione per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee, ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001 in Comune di Novellara, via

Boschi 58 codice pratica REPPA5565, con le caratteristiche stabilite dal disciplinare d'uso allegato sottoscritto per accettazione dal concessionario, con una portata massima di esercizio pari a l/s 2,5 e un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 24.055;

2 di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2035;

3 di dare atto che i canone dovuto per l'annualità 2026, pari a 195,46 Euro, e quelli per le annualità precedenti sono stati corrisposti;

4 di dare atto che la somma complessivamente dovuta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata costituita;

5 di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ARPAE;

6 di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

7 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8 di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9 di rendere noto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

10 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

11 di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile
Area Demanio Idrico
Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata ad SAAB Società Agricola Allevamento Bestiame s.s., C.F./Partita IVA 00150890200, (codice pratica REPPA5565).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1 L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di mt. 108 con tubazioni in pvc del diametro interno di mm. 125, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,2 avente una portata di esercizio di l/s 2,5.

2 L'opera di prelievo è sita in Comune di Novellara (RE), su terreno di proprietà del concessionario, censito al Foglio n. 41 mappale n. 15, coordinate UTM-RER: X= 634.141 Y= 966.942.

3 La risorsa derivata deve essere utilizzata per l'abbeveramento di circa 1.542 capi di bovini.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1 il prelievo avverrà con una portata massima di 2,5 l/sec. e un volume annuo massimo di 24.055 m³.

2 Il prelievo di risorsa idrica, dovrà avvenire secondo la portata massima nonché nel volume stabiliti nel provvedimento di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

3 Il prelievo avviene dal corpo idrico 0620ER-DQ2-TPAPCS - Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2 Il canone dovuto per l'anno 2026 ammonta a **euro 195,46**.

3 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

(<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

4 L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1 Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2 L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1 La concessione è valida fino al **31/12/2035**.

2 Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3 Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.

4 Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1 Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2 In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1 **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2 **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio regionale competente per la tutela e la gestione delle acque. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3 **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in

prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4 **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5 **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

6 **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7 **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1 Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2 Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1 L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

- 2 La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
- 3 Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
- 4 L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
- 5 In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
- 6 Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

- 1 L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
- 2 Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
- 3 In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
- 4 L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli

obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1 Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di **ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente**, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

2 Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio ed, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.